



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma, 11/01/2013

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
PQA IV

DG PQA
Prot. Uscita del 11/01/2013
Numero: **0000372**
Classifica:



Al Dipartimento dell'Ispettorato centrale
della tutela della qualità e repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari
Ufficio PREF III
SEDE

(Rif. fg. n. 14040 del 19.10.2012)

OGGETTO: quesiti riguardanti la corretta esecuzione del taglio del 15% a favore dei vini IGP e limitazioni sulle partite avviate alla produzione della tipologia "vino frizzante".

In riscontro alla nota sopra indicata, con la quale codesto Ispettorato, al fine di corrispondere alle richieste degli operatori interessati, ha posto dei quesiti in merito all'argomento in oggetto, lo scrivente, a seguito di apposita consultazione del Comitato nazionale vini DOP e IGP, fornisce i relativi chiarimenti.

Al riguardo, è preliminarmente opportuno precisare che il disposto di cui all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, del DM 29 luglio 2004, recante "*Disposizioni sulla elaborazione, confezionamento, designazione e presentazione dei vini frizzanti*", che recita:

"Fatte salve le misure più restrittive stabilite dai singoli disciplinari di produzione, per i vini frizzanti a indicazione geografica tipica almeno l'85% di tutti i componenti della partita, ivi compresi i prodotti utilizzati per la dolcificazione e per la presa di spuma, devono provenire dalla zona di produzione delle uve delimitata dai relativi disciplinari",

è da ritenere superato, sul piano della generalità, dall'analogo disposto di cui all'art. 10, comma 1, lett. d), del successivo D. L.vo n. 61/2010, che recita:

"... Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti e frizzanti la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base (cuvée) destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino e dello sciroppo di dosaggio per la presa di spuma dei vini spumanti è aumentativa di tale resa".

Pertanto, nelle more della modifica del D.M. 29 luglio 2004, anche per adeguarlo alle altre modifiche nel frattempo intervenute nella corrispondente normativa comunitaria

(Reg. CE n. 607/2009, art. 61, par. 1, lett. a) e art. 62, par. 1, lett. c), punto i) primo trattino e punto ii) primo trattino), si ritiene che la citata limitazione di cui all'art. 2, comma 2, ultimo periodo, del DM 29 luglio 2004, sia da ritenere tuttora valida soltanto qualora ne sia fatta espressa menzione nello specifico disciplinare di produzione IGP, ovvero qualora sia riportata analoga limitazione, in quanto è comunque recepita nello stesso disciplinare la volontà limitativa questione, facente capo all'interprofessione produttiva interessata.

Viceversa, alla luce del predetto disposto di cui all'art. 10, comma 1, lett. d) del D. L.vo n. 61/2010, la limitazione in questione (di cui al citato disposto del DM 29 luglio 2004) non può essere ritenuta applicabile per i disciplinari IGP che non contemplino espressamente alcuna disposizione limitativa.

Tanto premesso, si concorda con le soluzioni prospettate da codesto Ispettorato in merito ai casi 1. e 2. della nota in riferimento, in particolare per quanto concerne l'applicazione della disposizione limitativa relativa alla dolcificazione del Lambrusco dell'Emilia IGP che, essendo inserita nel disciplinare consolidato vigente soltanto per le tipologie frizzanti (ultimo comma dell'art. 2), la stessa disposizione è da considerare prevalente a quella prevista dalla richiamata normativa di etichettatura comunitaria (art. 62 del Reg. CE n. 607/2009) e come tale applicabile soltanto per la tipologia "Lambrusco frizzante", nonché per le altre tipologie frizzanti, mentre per quanto concerne le altre tipologie di prodotto della IGP Emilia, ivi compreso il "Lambrusco" non destinato a produrre vino frizzante, si rimanda a quanto stabilito dalle predette disposizioni comunitarie.

Riguardo al caso di cui al punto 3. (Verona Pinot Grigio IGP), si concorda con quanto rappresentato da codesto Ispettorato in merito alle caratteristiche delle frazioni di partita (max 15% da fuori zona e almeno 85 % da zona di produzione) in relazione alla composizione varietale, mentre, per quanto esplicitato in premessa, per le tipologie frizzanti non sono da ritenere applicabili le disposizioni limitative relative alla dolcificazione di cui al citato art. 2, punto 2, ultimo comma, del DM 29 luglio 2004.

Infine, per quanto concerne il luogo in cui effettuare il taglio delle partite o frazioni di partita dei vini IGP, lo scrivente si riserva di effettuare un approfondimento della questione.

IL DIRETTORE GENERALE
Stefano Vaccari



W
4